



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2212

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modificazione della deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011: approvazione del nuovo Regolamento d'uso del marchio "Qualità Trentino"

Il giorno **02 Dicembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 2662 del 6 novembre 2009 la Giunta provinciale ha approvato il marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare “Qualità Trentino”, il relativo manuale d’utilizzo e il regolamento d’uso, contenente le procedure per rilascio delle licenze d’uso nei confronti degli utilizzatori.

La proposta grafica approvata risultava conforme alle indicazioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale approvati dalla Commissione europea nel 2006: nello specifico il riferimento all’origine era effettivamente secondario rispetto all’indicazione della qualità e poteva essere sostituito a seconda della regione di origine delle produzioni.

A seguito delle verifiche svolte presso la Commissione europea, in relazione alle caratteristiche grafiche del marchio, è risultato necessario accettare la prevalenza dell’indicazione della qualità rispetto al riferimento all’origine: di conseguenza il marchio è stato rielaborato nell’ottica di assicurare visivamente l’assoluta prevalenza (in relazione alla superficie, alla dimensione dei caratteri e alla visibilità) del riferimento alla qualità rispetto al riferimento all’origine ed è stato riapprovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 12 febbraio 2010.

Successivamente è stata effettuata un’ulteriore analisi sull’impatto e l’efficacia del marchio, il quale risultava di grande chiarezza nel veicolare gli aspetti relativi alla qualità dei prodotti che si sarebbero fregiati del marchio stesso ma ancora migliorabile rispetto all’esigenza di evidenziare, pur nel rispetto delle indicazioni della Commissione europea, l’origine territoriale dei medesimi prodotti. E’ emersa quindi l’esigenza di rinnovare il format grafico del marchio che è stato approvato, con il relativo manuale d’utilizzo, con deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011.

La stessa deliberazione n. 986/2011 ha inoltre approvato il nuovo Regolamento d’uso del marchio che definisce le condizioni generali per la concessione delle licenze d’uso nei confronti degli operatori, nonché l’attività di vigilanza ed eventuali relative sanzioni.

Il marchio “Qualità Trentino” attualmente risulta di grande chiarezza nel veicolare gli aspetti relativi alla qualità certificata dei prodotti che si fregeranno del marchio stesso e di comunicazione dell’origine territoriale dei medesimi prodotti. Tali aspetti sono fattori importanti per l’affermazione dei prodotti nelle varie strategie di marketing previste dalle singole realtà, ma risultano molto più importanti anche per la creazione di sistemi di reti tra i diversi produttori al fine di individuare strategie di marketing comuni per potenziare la capacità di penetrazione in mercati (residenti, turisti, nazionale e internazionale) difficilmente affrontabili dal singolo produttore. Quest’ultimo aspetto risulta di estrema importanza e sarà oggetto di specifico atto che definirà la strategia di valorizzazione del marchio “Qualità Trentino” e le connesse azioni di sistema.

Nel frattempo è necessario, quale presupposto per la definizione e lo sviluppo della sopra citata strategia, rivedere il regolamento d’uso del marchio al fine di definire che il soggetto responsabile della sua valorizzazione sia la Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino, Trentino Marketing Srl, e per prevedere che le procedure legate alla definizione dei disciplinari siano più snelle, pur mantenendo un elevato livello di competenza tecnica, rispetto alla precedente impostazione.

In particolare, dopo una prima fase in cui si è reso necessario prevedere due soggetti distinti quali il “Comitato Strategico per la Qualità” e la “Commissione Tecnica”, utili a sviluppare distintamente l’aspetto di strategia complessiva e quello dei contenuti tecnici dei disciplinari, vi è ora l’esigenza di focalizzare l’attività su un unico soggetto, ossia il “Comitato tecnico Qualità Trentino”, che possa sviluppare, sulla base degli indirizzi strategici forniti dall’Assessore competente, efficacemente e con rapidità l’attività di attualizzazione dei disciplinari già approvati e di previsione di ulteriori disciplinari per nuovi settori (ed es. pane, miele, birre artigianali, carni fresche....).

Nel frattempo sono stati inoltre approvati i nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 (2020 - 2014/C 204/01). Il marchio “Qualità Trentino” risulta pienamente compatibile con l’attuale normativa comunitaria, dal momento che:

- l’origine risulta secondaria rispetto al messaggio principale del marchio (art. 466, lett. b.);
- la qualità prevista dai disciplinari risulta significativamente superiore alle norme commerciali correnti (art. 282, lett. b. punto i);
- la qualità deve essere certificata da autorità pubblica o da un organismo di controllo indipendente (art. 282, lett. b. punto iii);
- risulta accessibile a tutti i produttori dal momento che l’origine può essere sostituita a seconda della regione di origine delle produzioni (art. 282, lett. b. punto ii).

Per le ragioni sopra illustrate si propone di approvare il presente Regolamento che sostituirà i precedenti approvati con le citate deliberazioni n. 2662/2009 (Allegato A) e n. 986/2011 (Allegato D).

Pertanto il marchio “Qualità Trentino” ha quale riferimento la deliberazione n. 986/2011 (Allegati A, B e C), per la parte relativa alla definizione grafica e manuale d’utilizzo, e il presente atto per quel che riguarda il Regolamento d’uso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore
- visto quanto citato in premessa

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di approvare, in sostituzione dell'allegato D approvato con la deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011, il Regolamento d'uso del marchio “Qualità Trentino” allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di lasciare invariato quanto altro previsto dalla deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011. Pertanto il marchio “Qualità Trentino” ha come riferimento:

definizione grafica e manuale d'utilizzo

Allegati A, B e C delib. n.
986/2011;

regolamento d'uso

Allegato al presente provvedimento

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO QUALITA' TRENTO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**REGOLAMENTO D'USO
DEL MARCHIO "QUALITÀ TRENTO"**

**Articolo 1
Oggetto**

- 1.1** Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio collettivo denominato "Qualità Trentino", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 13 maggio 2011.
- 1.2** Il presente regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell'uso del marchio, di impiego, di vigilanza, nonché le relative sanzioni.
- 1.3** La raffigurazione grafica del marchio "Qualità Trentino" e la sua descrizione sono contenute nel relativo Manuale di Identità Visiva (di seguito Manuale) allegato alla deliberazione n. 986/2011 (Allegato C) e depositato presso la Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino (Società di marketing), ai sensi dell'art. 6 della l.p. 11 giugno 2002, n.8.
- 1.4** Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità certificata del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo. Gli elementi di origine del marchio vengono inoltre sostituiti a seconda della regione di origine;
- 1.5** Il coordinamento complessivo delle attività spetta al Dipartimento competente in materia di promozione territoriale (Soggetto Coordinatore).

**Articolo 2
Finalità del marchio**

- 2.1** L'introduzione del marchio persegue le seguenti finalità:
 - a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
 - b) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, l'elevato livello qualitativo, relativi criteri e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio;
 - c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Articolo 3

Titolarità e gestione del marchio

- 3.1** Proprietaria del marchio è la Provincia autonoma di Trento che ne affida la gestione alla Società di marketing (Soggetto Gestore);
- 3.2** In qualità di Soggetto Gestore munito di poteri di rappresentanza, la Società di marketing verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'uso del marchio, sottoscrive i relativi contratti di licenza d'uso, controlla il corretto utilizzo del marchio e si attiva per la sua tutela secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Lo stesso Soggetto Gestore è inoltre autorizzato all'utilizzo del marchio, anche attraverso soggetti terzi, per la sua migliore valorizzazione.

Articolo 4

Campo di applicazione del marchio

- 4.1** L'uso non esclusivo del marchio “Qualità Trentino” è consentito unicamente con riguardo ai prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondano a criteri qualitativi definiti nei relativi disciplinari, con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche ed alla loro origine e che siano ricompresi, quali produzioni rappresentative del Trentino, tra quelli previsti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6;
- 4.2** In ogni caso il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) recante il termine “Trentino”.
- 4.3** Per converso, il marchio può essere apposto sui prodotti DOP e IGP non contenenti il termine “Trentino” nella denominazione di origine tutelata purché ritenuti rappresentativi del territorio ai sensi del comma 1 del presente articolo. Relativamente a questi prodotti, si esclude la possibilità di redigere ulteriori disciplinari rispetto a quelli già esistenti, ritenendosi che il livello qualitativo in essi indicato costituisca un valido parametro per accedere all'uso del marchio.

Articolo 5

Programma di controllo della qualità

- 5.1** La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.
- 5.2** Il controllo, per ogni categoria di prodotto, delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dal produttore ad un Organismo di controllo accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, nonché autorizzato o designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine protette (DOP), sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo. Successivamente alle verifiche previste nel Piano di controllo l’Organismo rilascia al produttore il Certificato di Conformità del prodotto.
- 5.3** Il programma di controllo della qualità viene svolto sulla base del Piano di Controlli elaborato dall’Organismo stesso ed approvato dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6.
- 5.4** Successivamente al controllo iniziale per il rilascio del Certificato di Conformità, l’Organismo di controllo prosegue allo svolgimento delle verifiche previste nel Piano di controllo, segnalando al Soggetto Gestore le eventuali non conformità. Per le produzioni DOP e IGP, le segnalazioni di difformità al relativo disciplinare sono comunicate dall’Organismo di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, alla Struttura provinciale competente in materia e da questa al Soggetto Gestore.

Articolo 6 **Comitato tecnico Qualità Trentino**

- 6.1** E’ costituito il “Comitato tecnico Qualità Trentino” (Comitato), composto da:
- a) rappresentante del Servizio Politiche Sviluppo Rurale , quale soggetto responsabile del Comitato;
 - b) rappresentante della Fondazione Edmund Mach, quale membro tecnico;
 - c) rappresentante del Soggetto coordinatore.

L'Assessore provinciale competente in materia di Agricoltura indica al Comitato, direttamente o per il tramite del soggetto responsabile, gli indirizzi strategici.

- 6.2** Compito del Comitato è quello di predisporre il disciplinare e le relative modifiche per ciascun prodotto o categoria di prodotti sui quali è possibile apporre il marchio di qualità.–Sarà compito del soggetto responsabile del Comitato sottoporlo all'approvazione della Giunta provinciale.

Articolo 7 **Disciplinare di produzione**

- 7.1** Per ciascun prodotto o categoria di prodotti, i produttori o associazioni di produttori rappresentativi possono proporre al Comitato una prima ipotesi di disciplinare di produzione recante criteri di qualità e di origine. Nel caso di disciplinari già approvati gli stessi soggetti potranno proporre eventuali modifiche agli stessi.

- 7.2** Il Disciplinare deve almeno contenere:

- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l'indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche qualitative che siano superiori rispetto a quelle previste dalla legislazione comunitaria e/o nazionale;
- c) la delimitazione della zona geografica e l'indicazione degli elementi che comprovano l'origine del prodotto dalla zona geografica come delimitata;
- d) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto.

Articolo 8 **Licenziatari**

- 8.1** I soggetti che intendono fare uso del marchio devono presentare specifica domanda al Soggetto Gestore secondo le modalità previste nel presente regolamento.
- 8.2** Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive, le cooperative, i consorzi o associazioni che espletino attività produttiva nel settore agroalimentare, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti

di cui al precedente art. 4 e purché si tratti di realtà ricadenti nella zona geografica indicata nel marchio di qualità.

Articolo 9

Procedura per il rilascio della licenza d'uso del marchio

- 9.1** I soggetti che intendono utilizzare il marchio devono essere in possesso del Certificato di Conformità, rilasciato dall'Organismo di controllo, attestante la corrispondenza alle norme contenute nel relativo disciplinare di produzione ed inoltrare specifica istanza di licenza d'uso al Soggetto Gestore, indicando i prodotti sui quali intendono usare il marchio.
- 9.2** L'istanza viene formulata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Soggetto Gestore e corredandola del predetto Certificato e del Piano di controlli di cui all'articolo 5.
- 9.3** Nel caso di prodotti che beneficiano già delle certificazioni necessarie, nonché dei requisiti richiesti, è in ogni caso necessario presentare domanda presso il Soggetto Gestore, corredandola dei disciplinari DOP/IGP, del Piano di controlli e della certificazione ottenuta.
- 9.4** Il Soggetto Gestore, acquisiti il Certificato di Conformità o la diversa attestazione di qualità, autorizza il richiedente all'uso del marchio e concede la relativa licenza attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.

Articolo 10

Contenuto della licenza d'uso

- 10.1** La licenza d'uso non esclusivo del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, i dati identificativi del Certificato di Conformità o della diversa attestazione di qualità, la data di rilascio della licenza, gli obblighi e i diritti del licenziatario, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.
- 10.2** La durata di validità della licenza è di nove anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovata a seguito di presentazione di nuova domanda.
- 10.3** Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto nell'Elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Soggetto Gestore. L'Elenco contiene: i dati identificativi dell'impresa/ente beneficiario e dei prodotti ammessi all'uso del marchio, gli estremi del provvedimento di

concessione e l'indicazione dell'Organismo di controllo incaricato di eseguire le verifiche periodiche sul rispetto del disciplinare di produzione.

- 10.4** L'uso del marchio su licenza è a titolo gratuito.
- 10.5** La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.

Articolo 11 **Obblighi del licenziatario**

- 11.1** Il Licenziatario, con la sottoscrizione del contratto di licenza d'uso, si impegna ad utilizzare il marchio nella grafica originale riportata nel Manuale di Identità Visiva, a rispettare le regole di utilizzo in esso previste, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.
- 11.2** Il Licenziatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 13 maggio 2011, nel presente regolamento d'uso, nonché a rispettare lo specifico disciplinare di produzione approvato dalla Giunta provinciale e a consentire lo svolgimento dei controlli e la vigilanza.
- 11.3** Il corretto uso del marchio e del relativo logo, il pieno rispetto del presente regolamento, del Manuale e del contratto di licenza d'uso sono oggetto di controllo e verifica da parte del Soggetto Gestore nonché da parte dell'Organismo di controllo per quanto attiene alla conformità al relativo disciplinare.
- 11.4** Il Soggetto Gestore, sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni a questa pervenute dall'Organismo di controllo, accertata la violazione degli obblighi suddetti da parte del licenziatario, interviene immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del marchio, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 12 **Sistema di Vigilanza, Infrazioni e Sanzioni**

- 12.1** Ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a tutela del marchio o per inadempimento contrattuale, il sistema di vigilanza del Soggetto Gestore si basa su vari livelli di gravità dell'infrazione che possono essere:

- lievi: quando rivelano buona fede da parte del licenziatario e non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando non è accertata la buona fede del licenziatario e determinano un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
- gravissime: quando rivelano comportamenti scorretti o fraudolenti del licenziatario e rechino danni all'immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni di minore entità.

- 12.2** Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del marchio viene valutata e ritenuta unilateralmente dal Soggetto Gestore e non è oggetto di sindacato da parte del soggetto licenziatario.
- 12.3** In caso di infrazioni lievi, il Soggetto Gestore invia al Licenziatario responsabile un'ammonizione o richiamo scritto contenente l'indicazione delle misure da adottare al fine di ripristinare il corretto uso del marchio. In caso, invece, di violazioni gravi o gravissime, il Soggetto Gestore, anche su indicazione dell'Organismo di controllo, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno:
- sospensione per le violazioni gravi;
 - revoca per le violazioni gravissime o gravi ma reiterate.
- 12.4** I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
- 12.5** La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei licenziatari.

Articolo 13 **Sospensione**

- 13.1** La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno a fronte di violazioni gravi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reiterato uso scorretto del marchio;
 - uso improprio del marchio;
 - inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

- inosservanza delle disposizioni del presente regolamento d'uso.

- 13.2 Nel caso di difformità al disciplinare di produzione segnalate dall'Organismo di controllo, la sanzione della sospensione è comminata dal Soggetto Gestore senza preventiva ammonizione.
- 13.3 Il Soggetto Gestore può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi purché per un tempo complessivamente non superiore ad un anno.
- 13.4 Il provvedimento di sospensione può essere revocato, su istanza dell'interessato, dal Soggetto Gestore qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
- 13.5 Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del Licenziatario, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della licenza.

Articolo 14 **Revoca**

- 14.1 La licenza d'uso può essere revocata dal Soggetto Gestore nei casi di violazioni gravissime o in caso di violazioni gravi reiterate.
- 14.2 Viene comunque disposta la revoca allorquando il Licenziatario:
 - utilizzi il marchio illegalmente o in modo fraudolento;
 - sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.
- 14.3 La revoca comporta la risoluzione con effetti immediati del contratto di licenza d'uso ed altresì la cancellazione dall'Elenco dei licenziatari.
- 14.4 Il Licenziatario nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca, non può presentare una nuova domanda di concessione dell'uso del marchio di qualità, prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Articolo 15 **Recesso del licenziatario**

- 15.1 Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di licenza d'uso del marchio, mediante dichiarazione espressa, comunicata per iscritto al Soggetto Gestore ed inviata a mezzo posta elettronica certificata o di raccomandata con ricevuta di ritorno.

- 15.2** L'operatività del recesso decorre dal momento dell'avvenuta ricezione della comunicazione.
- 15.3** A seguito del recesso il licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.